

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23181 Anno 2020

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: CORBO ANTONIO

Data Udiienza: 16/06/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Cannistraci Venerina, nata a Santa Lucia del Mela il 23/10/1963

avverso la sentenza in data 04/11/2019 della Corte d'appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte e controdeduzioni del difensore della ricorrente, avvocato Carmelo Vinci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 4 novembre 2019, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Venerina Cannistraci per il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio, commesso il



26 maggio 2012 mediante l'omessa indicazione nel *menu* del ristorante da lei gestito lo stato fisico di congelato o di surgelato di alcuni alimenti, e, fermo restando il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in 1.000,00 euro di multa.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Venerina Cannistraci, con atto sottoscritto dall'avvocato Carmelo Vinci, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità.

Si deduce che illegittimamente la Corte d'appello ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni esposte nell'atto di appello, in cui, in particolare, si era evidenziato, sulla base di un puntuale richiamo agli elementi istruttori acquisiti, che la condotta in contestazione era riconducibile al capo-cuoco, il quale, in ottemperanza ad un preciso compito, curava la redazione del *menu*, e che, in ogni caso, ai clienti era preventivamente chiarito se i prodotti fossero freschi, surgelati o congelati.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Si deduce che la motivazione è contraddittoria, perché dapprima esclude l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. affermando l'insussistenza di «alcuna ragione» necessaria a supportare questa soluzione e poi ritiene che, per le modalità del fatto e l'incensuratezza dell'imputata, sia possibile rideterminare la pena applicando esclusivamente quella della multa.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si deduce che è contraddittorio, o comunque manifestamente illogico, ritenere che le modalità del fatto e la incensuratezza dell'imputata siano elementi rilevanti per mitigare la pena fino ad applicare la sola multa e non anche per concedere le circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato per le ragioni di seguito precisate.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or a signature, located in the bottom right corner of the page.

2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l'affermazione di penale responsabilità della ricorrente deducendo che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare gli elementi, puntualmente indicati, da cui era desumibile come le scelte in ordine alla redazione del *menu* del ristorante con dicitura inesatta fossero riconducibili al capo-cuoco e non alla ricorrente, titolare dell'esercizio.

2.1. Le questioni presupposte dal ricorso riguardano, da un lato, la configurabilità del reato di tentata frode nell'esercizio del commercio quando la natura congelata o surgelata di alimenti disponibili nella cucina di un ristorante non risulti dal *menu*, ma ne sia prevista la rappresentazione a voce ai clienti, nonché, dall'altro, le condizioni per la riferibilità del reato di frode nell'esercizio del commercio consumata o tentata al titolare dell'esercizio commerciale.

2.1.1. In ordine alla prima questione, deve ritenersi che la detenzione nella cucina di un ristorante di alimenti surgelati o congelati, non indicati come tali nel *menu*, integra il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio, anche quando la "politica commerciale" dell'impresa preveda l'informazione orale ai clienti circa lo stato fisico della pietanza.

Occorre premettere che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di tentativo di frode in commercio la mera disponibilità, nella cucina di un ristorante, di alimenti surgelati, non indicati come tali nel *menu*, indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 39082 del 17/05/2017, Acampora, Rv. 270836-01, e Sez. 3, n. 30173 del 17/01/2017, Zhu, Rv. 270146-01). Questo orientamento discende dalla natura "sopraindividuale" del bene giuridico del reato di cui all'art. 515 cod. pen., il quale è previsto a presidio del corretto e leale esercizio del commercio e solo secondariamente dell'interesse del singolo consumatore (v., tra le tantissime, Sez. 2, n. 48026 del 04/11/2014, Puccia, Rv. 261325-01, e Sez. 3, n. 2617 del 06/11/2013, dep. 2014, Di Bianco, Rv. 258585-01), ed è coerente con la condivisa soluzione della configurabilità della fattispecie consumata anche nel caso in cui l'acquirente non effettui alcun controllo sulla merce offerta in vendita, essendo irrilevanti sia l'atteggiamento, fraudolento o meno, del venditore, sia la possibilità per l'acquirente di accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella richiesta (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 54207 del 18/11/2016, O G., Rv. 269591-01).

Va inoltre aggiunto che alcune pronunce hanno anche espressamente precisato che la punibilità del venditore per il delitto di frode nell'esercizio del commercio non è esclusa nemmeno per il fatto che l'acquirente sia a conoscenza della diversità del prodotto rispetto a quello da lui richiesto (così, specificamente, Sez. 3, n. 49578 del 04/11/2009, Nigi, Rv. 245755-01, e Sez. 6, n. 4827 del



21/02/1986, Bagni, Rv. 172941-01). Tale conclusione, oltre che in linea con le esigenze di tutela del bene giuridico posto a fondamento del reato di frode nell'esercizio del commercio, sembra aderente anche al dato testuale dell'art. 515 cod. pen. La disposizione appena citata, infatti, sanziona, tra le altre, la condotta dell'operatore commerciale che «consegna all'acquirente [...] una cosa mobile, per [...] qualità [...], diversa da quella dichiarata o pattuita». Nel riferito contesto linguistico, la parola «dichiarata» risulta indicativa: la stessa, essendo collegata con la congiunzione «o» alla parola «pattuita», non può non avere un significato diverso ed ulteriore rispetto a quest'ultima, stante il principio di "utilità" e di significatività di tutte le singole locuzioni impiegate dal legislatore.


Muovendo da queste indicazioni, appare ragionevole concludere che la pubblicazione dell'offerta, nel *menu* di un ristorante, di prodotti indicati senza alcuna menzione della loro natura congelata o surgelata costituisce "dichiarazione" affermativa di una qualità degli stessi diversa da quella reale.

Di conseguenza, la messa a disposizione in un ristorante aperto al pubblico di un menu relativo ad alimenti dei quali non è indicata la natura di congelati o surgelati integra condotta idonea, diretta in modo non equivoco a consegnare «una cosa mobile, per [...] qualità [...], diversa da quella dichiarata», anche se la "politica commerciale" dell'impresa preveda l'informazione orale ai clienti circa l'effettivo stato fisico della pietanza.

2.1.2. Per quanto attiene alla seconda questione, il Collegio ritiene di dare continuità all'indirizzo secondo cui il reato di frode nell'esercizio del commercio, consumato o tentato, è riferibile al titolare dell'esercizio commerciale, anche quando lo stesso non sia la persona concretamente preposta alla vendita o alla consegna del bene, ed agisca accettando il rischio che dalla mancata indicazione di sue direttive di corretto comportamento ai dipendenti possa derivare la consegna di una cosa diversa da quella dichiarata.

Ed infatti, si è persuasivamente osservato in giurisprudenza che, in tema di frode nell'esercizio del commercio, sul titolare di un esercizio commerciale grava l'obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni, sicché, in difetto, si configura il reato di cui all'art. 515 cod. pen. sia allorquando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verificino (così Sez. 3, n 27279 del 26/03/2004, Rosi, Rv. 229348-01).

In coerenza con questa impostazione, inoltre, si è ripetutamente affermato che, in di frode nell'esercizio del commercio, il titolare di un piccolo esercizio commerciale è responsabile per la vendita di *aliud pro alio* anche se non è l'autore



materiale della cessione (cfr. Sez. 3, n. 14257 del 24/03/2015, Mazzanti, Rv. 263338-01, e Sez. 3, n. 18298 del 15/01/2003, Platania, Rv. 224566-01).

2.2. La sentenza impugnata ha ritenuto ravvisabile il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio a carico della ricorrente all'esito di una puntuale ricostruzione degli elementi acquisiti.

Si premette che gli accertamenti hanno consentito di accertare che il *menu* in uso nel locale non indicava la presenza di prodotti congelati o surgelati, e che numerosi alimenti – in particolare: calamari, tortelli di ricotta e spinaci, trancio di ricciola – erano disponibili nell'esercizio solo come congelati o surgelati. Si osserva poi che il menu acquisito era quello comunemente in uso nel ristorante e che non è stata fornito alcun elemento idoneo a far ritenere che la "carta" venisse costantemente rielaborata o che gli operanti si fossero recati nel locale proprio il giorno in cui la stessa era stata formata. Si conclude, perciò, che i prodotti erano descritti in modo non conforme al reale e che le eventuali informazioni dei camerieri ai clienti, «su richiesta» di questi, in ordine all'effettivo stato degli alimenti «non esclude l'obiettività del dato per cui nel *menu* l'informazione in questione non era presente».

2.3. La conclusione della Corte d'appello circa la sussistenza del reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. e l'attribuibilità del medesimo alla ricorrente risulta immune da vizi logici o giuridici.

Invero, per quanto concerne la configurabilità della fattispecie delittuosa, si è detto che la messa a disposizione in un ristorante aperto al pubblico di un *menu* relativo ad alimenti dei quali non è indicata la natura di congelati o surgelati integra condotta idonea, diretta in modo non equivoco a consegnare una cosa mobile, per qualità, diversa da quella dichiarata, anche se la "politica commerciale" dell'impresa preveda l'informazione orale ai clienti circa lo stato fisico della pietanza.

Nella specie, per di più, una "politica commerciale" del tipo indicato risulta solo semplicemente adombrata e nemmeno puntualmente comprovata dal ricorrente: la Corte d'appello ha puntualmente precisato che i camerieri potevano, «su richiesta del cliente», informare lo stesso che le pietanze erano congelate.

Con riguardo, poi, alla attribuibilità del reato in contestazione all'imputata, si è rilevato che il delitto di frode nell'esercizio del commercio, tentato o consumato, è riferibile al titolare dell'esercizio commerciale, anche quando lo stesso non sia la persona concretamente preposta alla vendita o alla consegna del bene, ed agisca accettando il rischio che dalla mancata indicazione di sue direttive di corretto comportamento ai dipendenti possa derivare la consegna di una cosa diversa da quella dichiarata.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata evidenzia in modo logicamente e giuridicamente corretto come l'indicazione mendacemente omissiva dello stato fisico delle pietanze risultasse adottata in via ordinaria, essendo esposta in un *menu* comunemente utilizzato nel ristorante, e non emergendo alcun elemento da cui inferire che la "carta" venisse costantemente rielaborata o che gli operanti si fossero recati nel locale proprio il giorno in cui la stessa era stata formata.

3. Infondate sono anche le censure esposte nel secondo motivo, le quali contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. deducendo che la sentenza impugnata avrebbe contraddittoriamente negato l'esistenza di elementi fattuali idonei a supportare questa conclusione.

Secondo l'orientamento più volte enunciato dalla giurisprudenza, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01, ma anche Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01, la quale afferma l'adeguatezza di una motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-*bis* ritenuto, evidentemente, decisivo).

Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta non potesse ritenersi occasionale, in quanto l'omessa indicazione circa l'effettivo stato dei prodotti era contenuta nel *menu* in uso al ristorante, e, quindi, era destinata a proiettarsi verso un numero non determinabile di persone.

La conclusione indicata risulta corretta perché, attraverso il riferimento indicato, valorizza in negativo la modalità della condotta e l'entità del pericolo, ponendole a fondamento di un giudizio che deve valutare se escludere o meno la «particolare tenuità dell'offesa».

4. Manifestamente infondate, infine, sono le censure illustrate nel terzo motivo, le quali contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la contraddittorietà tra tale determinazione e quella di applicare la sola pena pecuniaria, in quanto fondata su elementi comunque positivamente apprezzabili a vantaggio della ricorrente.

Invero, la sentenza impugnata: 1) ha negato il beneficio di cui all'art. 62-*bis* cod. pen., ritenendo che l'assenza di precedenti penali è elemento normativamente insufficiente a tal fine e che non vi sono, per il resto, elementi



ulteriori positivamente valutabili; b) ha rideterminato la pena in senso più favorevole alla ricorrente, disponendo l'applicazione della sola multa di 1.000, euro, in ragione, in particolare, delle modalità del fatto e dell'incensuratezza dell'imputato.

Tra queste due statuizioni non emerge alcuna contraddittorietà. Invero, l'incensuratezza, da sola non sufficiente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche per effetto di quanto previsto dall'art. 62-*bis*, terzo comma, cod. pen., può legittimamente essere valorizzata per la determinazione della pena, a norma dell'art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen. Le modalità della condotta possono giustificare l'applicazione di una pena mite e non per questo implicare necessariamente un giudizio favorevole alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

5. Alla complessiva infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16/06/2020

